

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI IMMISSIONE BIOMETANO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE METANO

Premessa

Il presente documento definisce la procedura di Erogasmet S.p.A. per la valutazione della richiesta di immissione di biometano nella rete di distribuzione gas naturale metano gestita, con riferimento in particolare alla compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza.

La procedura individua:

- a) le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Prima di intraprendere l'iter procedurale, il Richiedente può contattare preventivamente l'azienda per una valutazione preliminare congiunta della richiesta o per richiedere l'istruzione operativa completa riferita alle "richieste di allacciamento di nuovi punti di consegna da produzioni di biometano" (vedi CONTATTI).

Definizioni

Gestore: soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale, ovvero: Erogasmet S.p.A.;

Impianto di connessione alla rete: il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l'impianto di odorizzazione;

Impianto di distribuzione, ai sensi del RQDG, (Allegato A Del. 574/13): rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice;

Produttore di biometano o produttore: persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano;

Punto di immissione: è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano;

Regolamento di Connessione ed Esercizio: documento parte integrante del contratto che stabilisce gli obblighi tra il Gestore e il Richiedente nella realizzazione dell'impianto di connessione e nell'esercizio dell'immissione di biometano nei punti di immissione;

Rete di distribuzione: rete facente parte dell'impianto di distribuzione utilizzata per l'alimentazione delle utenze diffuse che costituisce un sistema di distribuzione ai sensi del DM 16 aprile 2008;

Richiedente: persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di connessione e può realizzare la connessione all'impianto di distribuzione.

Cabina RE.MI: impianto allacciato alla rete di trasporto predisposto per ricevere, ridurre la pressione e misurare il gas.

a) Le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete

Le specifiche di qualità cui fare riferimento per il biometano da immettere in rete, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 46/2015/R/GAS, sono quelle stabilite dal D.M. del 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”, dall’articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013 e dalla norma UNI/TR 11537, “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.

Le concentrazioni dei composti/elementi contenuti nel biometano dovranno attestarsi pertanto entro la soglia di ammissibilità riportata nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Relativamente all’odorizzazione l’immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI/TR 11537 e non presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

b) I criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione

Condizione necessaria per l’ammissibilità di una richiesta di connessione è la fornitura di quanto richiesto all’art. 8 della Del. 46/15, integrato di quanto segue:

- punto 8.1 punto a): dati del richiedente e del produttore se diverso dal richiedente (Denominazione e sede Società, P.IVA, C.I. Legale Rappresentante).
- punto 8.1 punto b):
 - 1) Copia dell’atto notarile da cui risulta l’intestatario/i del/i proprietario/i e visura catastale delle particelle dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato a insistere.
 - 2) le date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione.
 - 3) le date previste per l’entrata in esercizio dell’impianto da allacciare.
 - 4) Estratto dei documenti di pianificazione urbanistica (PTCP, PSC, POC, etc.) atta ad evidenziare la compatibilità della destinazione d’uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell’impianto. Qualora il produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno: titolo d’uso del terreno (contratto d’affitto, comodato d’uso, etc.). Autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia al gestore di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto entro la data prevista per l’avvio lavori di cui al punto 2) e tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto entro la data prevista per l’entrata in esercizio dell’impianto di cui al punto 3).
 - 5) Lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto nel rispetto di quanto specificato dalla UNI/TR 11537 e nel rispetto della legislazione vigente, ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell’impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, secondo le prescrizioni della UNI/TR 11537 e nel rispetto della legislazione vigente. Unitamente per entrambe le casistiche di una planimetria generale dell’impianto, una corografia con ubicazione dell’impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:
 - caratteristiche tecniche dell’impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell’impianto, modalità di gestione, etc.);
 - portata oraria minima di immissione;
 - portata oraria massima di immissione;
 - Volume medio di produzione annua previsto;
 - profili medi previsti di immissione:
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione;
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione;
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media;
 - profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione;

- 6) Oltre a quanto sopra il Richiedente, ovvero tramite lui, il Produttore, se persona diversa dal richiedente, è tenuto a dichiarare e produrre contestualmente alla richiesta:
 - a) impegno all'adesione da parte del richiedente al Regolamento di Connessione e impegno a far sottoscrivere al produttore il Regolamento di Esercizio del gestore pena la perdita del diritto di immettere biometano in rete da parte dell'impianto di produzione oggetto di richiesta di connessione.
 - b) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza dell'impianto al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
 - c) apposita dichiarazione con cui il Produttore si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla UNI/TR 11537;
 - d) l'assenza di condizioni di composizione tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche utilizzabili sulla rete di distribuzione attraverso le prove previste al punto 12 della UNI/TR 11537.

In relazione punto 6 lettera b) l'accertamento da parte del Gestore di cui alla Delibera 46/15, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva. Resta fermo che in tutti i casi il Gestore non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente. In sede di presentazione della richiesta il Richiedente e il Produttore se persona diversa, dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Gestore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente. Il Gestore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 2, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

c) I criteri per la localizzazione del punto di immissione

Premesso che:

1. la rete di distribuzione è caratterizzata da estrema variabilità di consumi dovuta a:
 - a. variazione stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze;
 - b. potenziale apertura/chiusura/riapertura di utenze.
2. l'immissione di biometano su una rete di distribuzione può essere soggetta ad istantanea interruzione, sia da parte del produttore che da parte del gestore della rete (art. 2.4 dell'allegato A Del. 46/2015), causando problemi di alimentazione e/o sbalzi di pressione alle utenze creando problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità di servizio;
3. ai fini della corretta continuità di erogazione, l'alimentazione tramite biometano non deve mai sostituirsi completamente all'alimentazione tramite cabina RE.MI. Il gestore definirà le modalità di immissione (pressioni e portate) al fine di garantire la sicurezza e la continuità della gestione, sulla base della conformazione dell'impianto e dell'ubicazione del punto di immissione.

Ciò premesso, al fine di individuare il/i punto/i di potenziale immissione di biometano in rete si procede come segue:

- 1) Individuazione del/degli impianto/i di distribuzione geograficamente più prossimo/i al sito di produzione.
- 2) Per ognuno degli impianti di cui al punto precedente, il gestore individua il profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale immissione di biometano nell'impianto di distribuzione tale da garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto, dell'utenza allacciata e tenendo conto delle eventuali precedenti richieste di immissioni di biometano. Nei casi in cui il profilo di immissione di biometano comunicato dal richiedente sia sempre inferiore al profilo precedentemente definito, l'impianto di distribuzione in esame è compatibile con l'immissione di biometano.
- 3) In caso contrario, qualora il Produttore si impegni ad accettare un profilo di immissione comunque compatibile con quanto definito al punto precedente, l'impianto potrà essere considerato ammissibile.

- 4) Per gli impianti di distribuzione che superano la verifica di compatibilità di cui al punto precedente, il gestore individua le condotte potenzialmente idonee all'immissione di biometano sulla base del profilo comunicato dal richiedente, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative tecniche in essere.
- 5) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora siano presenti condotte idonee a ricevere la potenziale immissione di biometano, il gestore individua il/i punto/i ottimali di immissione di biometano sulle condotte, sulla base delle condizioni locali di accesso ai luoghi e delle condizioni di posa.
- 6) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora la richiesta sia giudicata ammissibile, il gestore comunica al richiedente l'ubicazione del/i punto/i di immissione nell'ambito dell'invio del preventivo di spesa di cui all'art. 9, punto 9.2 della Del. 46/15. In caso contrario il gestore comunica al richiedente l'esito e la motivazione della valutazione di ammissibilità di cui all'art. 9, punto 9.1 della Del. 46/15.

d) La procedura per l'esame della richiesta di connessione

Premesso che il Gestore può rendersi disponibile per eventuali prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 3.2 del CRDG della Distribuzione, ed in particolare sulla preventiva fase interlocutoria di valutazione di fattibilità tecnica di una potenziale connessione, la procedura per la richiesta di connessione prevede quanto segue:

- 1) Ricevuta la richiesta di connessione di cui all'articolo l'art. 8, contenente l'elenco di tutti i documenti indicati al punto b) "criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione" del presente documento, Il Gestore provvede a svolgere le attività sopradescritte per la localizzazione del punto di immissione.
- 2) Successivamente il Gestore ed il Richiedente concordano l'ubicazione del Punto di immissione sottoscrivendo un apposito Verbale di Ubicazione. Ove non fosse possibile contattare il soggetto Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso o identificare il Punto di immissione entro il termine di due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 9.1 della delibera 46/15, la stessa verrà considerata decaduta.
- 3) Identificato l'impianto di connessione come collegamento dall'organo di presa presso l'impianto di produzione e purificazione al punto di immissione in rete concordato, il Gestore provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento. Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato. Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di misura. Nel progetto sono compresi gli apparati del sistema di trasporto per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas e per l'intercettazione del gas necessari al Gestore ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione.
- 4) Una volta definito l'investimento, il Gestore provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente. La metodologia di calcolo del contributo è riportata all'articolo 17.1 della delibera 46/15, fermo restando che ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni.
- 5) Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, ai sensi dell'articolo 9.1 lettera a) il Gestore provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero, ai sensi della lettera b), l'ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

e) I criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione

Relativamente alle opere da realizzarsi per la connessione dell'impianto di produzione di biometano all'impianto del Gestore della rete sarà necessario far riferimento a quanto disposto dagli art. 11, 12 e 13 della Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 46/2015 e rispettare le normative tecniche vigenti in materia.

In caso di realizzazione del lavoro da parte del Richiedente, lo stesso dovrà fornire una dichiarazione di conformità alle normative vigenti firmata da un tecnico abilitato.

Il Gestore si riserverà la possibilità di effettuare specifici collaudi prima della presa in carico delle opere.

f) Gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete

L'impianto di connessione dovrà essere realizzato, per quanto di competenza, conformemente a quanto contenuto nel Regolamento di Connessione e in piena osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi:

- Legge 1083/1971 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile"
- D.lgs. 164/2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare"
- D.lgs. 22/2007 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura"
- Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"
- Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 - *Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale*
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8"
- UNI EN 437/2009 "Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi"
- UNI 9167/2009 "Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo"
- UNI 9463:2012 "Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o simili" - Parti 1, 2, 3 e 4
- UNI 7133 "Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi simili" - Parti 1, 2 3 e 4
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale"
- Specifica Tecnica UNI TS 11567/2014 "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa"
- Delibera AEEGSI 46/2015/R/gas "Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi"
- Delibera AEEGSI 210/2015/R/gas "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione"